

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

55/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Rimborsi agli Enti in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Costi della politica – Comunicato del Ministero del 3 novembre 2009</b>	<b>2</b>
<b>Legge Finanziaria 2010 – Le disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese</b>	<b>2</b>
<b>Decreto Legislativo n. 153/2009, recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN</b>	<b>3</b>
<b>Entrata in vigore del decreto legislativo sull’ottimizzazione della produttività D.lvo 27 ottobre 2009, n. 150</b>	<b>4</b>
<b>Fondo di garanzia per i nuovi nati – Sottoscritto il protocollo di intesa con le Banche</b>	<b>5</b>
<b>Disegno di legge di conversione del Decreto 135/2009, ulteriori modifiche ai servizi pubblici locali art. 23-bis d.l. 112/2008</b>	<b>5</b>

## **Rimborsi agli Enti in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Costi della politica – Comunicato del Ministero del 3 novembre 2009**

Il Ministero dell'Interno, con comunicato del 3 novembre 2009 rende noto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2009, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato determinato l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, commi da 23 a 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cosiddetti costi della politica).

Si è, quindi, in attesa di ricevere dal predetto Ministero dell'economia e delle finanze la dotazione di cassa per effettuare i rimborsi a favore degli enti i cui risparmi di spesa certificati sono inferiori al taglio dei trasferimenti operato.

Una volta acquisite le risorse di cassa, potranno essere effettuate le erogazioni agli enti beneficiari che riguardano spettanze di competenza dell'anno 2008; per l'anno 2009 e seguenti non è previsto dalla normativa alcun rimborso.

## **Legge Finanziaria 2010 – Le disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese**

Il Disegno di Legge collegato alla Finanziaria 2010 raggruppa in 34 articoli una serie di disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese.

Tra i punti salienti contenuti nel disegno di legge segnaliamo i seguenti:

### **Anagrafe:**

Carta d'identità a partire dai 10 anni di età e residenze on line:

Il provvedimento prevede l'obbligo di emissione del documento di identità già a partire dai 10 anni di età (in analogia con quanto previsto per il rilascio del passaporto) che al momento invece viene rilasciato solo a chi ha compiuto i 15 anni.

Si prevede inoltre di rendere possibile il cambio di residenza per via telematica.

### **Pubblico Impiego:**

Ritorna il giuramento per i pubblici dipendenti, i quali come già accadeva in passato, al momento dell'assunzione, dovranno prestare un giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il testo riporta anche la formula che dovrà essere pronunciata: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene". Le nuove norme, che non potranno essere derogate da contratti o accordi collettivi, si applicano ai neoassunti.

Scuola:

Introduzione delle pagelle on web e precisamente l'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle on line per l'effettivo passaggio alla modalità digitale dei documenti cartacei.

### **Decreto Legislativo n. 153/2009, recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009 il D.lvo n. 153/2009, recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della l. 18 giugno 2009, n.69.

Come previsto dall'art. 1 del decreto, i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, potranno riguardare:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, attraverso:

- 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
  - 2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici
  - 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
  - 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta,
- b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
- c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale;
- d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.
- e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonchè ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

### **Entrata in vigore del decreto legislativo sull'ottimizzazione della produttività D.lvo 27 ottobre 2009, n. 150**

Dal sito del Ministero dell'Interno: new del 03.11.2009:

Entra in vigore il 15 novembre il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 'Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'.

Il testo del provvedimento, delegato dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce novità sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare.

La trasparenza in primo piano: ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale una sezione denominata «Trasparenza, valutazione e merito», con l'indicazione, tra gli altri, dell'ammontare dei premi collegati alla performance, i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti, gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. Anche il codice disciplinare, che stabilisce infrazioni e sanzioni, sarà pubblicato sul sito istituzionale con valore di affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Il decreto mira ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro ed elevati standard qualitativi ed economici, incentivare la qualità della prestazione lavorativa, la selettività nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la valorizzazione delle capacità e dei risultati per gli incarichi dirigenziali, rafforzare l'autonomia, i poteri e la responsabilità della dirigenza, incrementare l'efficienza ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, la trasparenza e la legalità.

## **Fondo di garanzia per i nuovi nati – Sottoscritto il protocollo di intesa con le Banche**

In data 5 novembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'ABI con il quale si avvia la fase operativa per la concessione di prestiti, a tassi particolarmente agevolati, alle famiglie con figli nati o adottati nell'anno in corso.

Le operazioni di finanziamento effettuate dalle banche saranno garantite dal fondo per le politiche della famiglia fino ad un massimo del 75% dell'eventuale insolvenza, tramite un apposito stanziamento di 25 milioni di euro. Il prestito, che potrà essere concesso per un ammontare non superiore ai 5 mila euro, da restituire in 5 anni, è finalizzato ad agevolare le famiglie in un momento in cui devono far fronte alle più comuni spese legate alla nascita e all'assistenza dei nuovi figli.

Un'attenzione particolare è posta nei confronti dei bambini affetti da malattie rare, per i quali il prestito sarà assistito anche da un contributo in conto interessi, grazie ad un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro.

Tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato nel 2009, 2010 e 2011 possono chiedere un prestito garantito di 5.000 euro a tassi agevolati. Sono ammessi alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale; nel caso di potestà o affidato condiviso è consentito un solo prestito. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

- il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti;
- il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
- il finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta.

## **Disegno di legge di conversione del Decreto 135/2009, ulteriori modifiche ai servizi pubblici locali art. 23-bis d.l. 112/2008**

Il 4 novembre, in sede di esame del ddl di conversione del decreto 135/2009, sono state introdotte ulteriori modifiche all'art. 15 del citato decreto che concerne la gestione dei servizi pubblici locali.

Pubblichiamo di seguito il testo dell'art. 15 integrato con le ultime modifiche apportate che riguardano in particolare la gestione del servizio idrico integrato:

In grassetto le ultime modifiche apportate:

Art. 15.

*(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, **le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.**».

**a-bis). Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 112 del 2008, convertito dalla legge 133, del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio**

**a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati", inserire le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».**

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e **l'attribuzione di specifici compiti operativi** connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di

prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»; c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. **I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»; d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. **Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;** b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, **ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;** e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. 9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. **I soggetti affidatari diretti di servizi****

pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»; e) al comma 10, nell'alea, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»; f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»; g) al comma 10, la lettera e) è abrogata. 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso. 2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci".

Bergamo, 10 novembre 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord